



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

OMISSIS

Oggetto: Creazione di una start-up innovativa nel settore del commercio - Richiesta parere su requisiti

Con nota mail del 9 aprile 2016 è stato posto un quesito alla scrivente Direzione generale in merito e quanto in oggetto emarginato, evidenziando particolarmente quanto segue:

« Con particolare riferimento ad una comunicazione inviata da un Professionista alla attenzione di codesto Spett.le Ministero, contenente alcuni quesiti in materia e protocollata al n. 169135 del 29 settembre 2014, quest'ultimo rispondeva, a pag. 4, rimarcando che: "Non appare rimessa, dalla disciplina in esame, alla competenza dell'ufficio del registro delle imprese, infatti, la valutazione del merito delle dichiarazioni presentate dalle aspiranti start-up innovative (ad esempio, se i prodotti o servizi di cui si avvia lo sviluppo, produzione e commercializzazione **siano effettivamente caratterizzati dall'innovatività o dall'alto valore tecnologico**) ma solo la verifica della regolarità formale della documentazione presentata". Sulla base di quanto sopra, il quesito che il sottoscritto intende porre con la presente è il seguente: è da intendersi in senso cumulativo la sussistenza dei requisiti oggettivi della innovazione e dell'alto valore tecnologico oppure, come si evince dallo stralcio della risposta fornita da codesto Spett.le Ministero, il requisito oggettivo sarà comunque soddisfatto se i prodotti o servizi commercializzati conterranno alternativamente il requisito della novità o quello dell'alto valore tecnologico?»

La scelta legislativa attuata nella scrittura dell'articolo 25 del D.L.179/2012, deve rappresentare sempre il principale strumento ermeneutico a disposizione dell'interprete. In particolare nella descrizione dei requisiti oggettivi che devono essere in capo alla società per qualificarla come start-up innovativa e consentirne l'iscrizione in sezione speciale, la norma al comma 2, lettera f) del ridetto articolo 25, afferma «ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico».

Se nel primo alinea utilizza la disgiuntiva “o” per contrapporre alternativamente la esclusività o la prevalenza dell'oggetto sociale, così come utilizza sempre la disgiuntiva “o” per garantire l'alternatività dei prodotti e dei servizi, nella parte centrale lega con la congiuntiva “e” la triade sviluppo, produzione e commercializzazione, per significare l'inscindibilità delle tre fasi.

Nella parte finale della disposizione i prodotti o servizi sono “innovativi ad alto valore tecnologico”. L'assenza di ogni congiunzione tra i due macroelementi “innovazione” e “alto valore



tecnologico”, indica un binomio indissolubile, che il legislatore considera *condicio sine qua non* (nella sua integrità ed inalterabilità) per la definizione della fattispecie e quindi l’iscrizione in sezione speciale.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)